



ISTITUTO COMPRESIVO "E. MOCHI"

Via Milano, 20 - 52025 LEVANE (AR) - Tel. 055-97.88.015

Fax: 055/9180347 – E-mail:

ARIC820006@istruzione.it

CODICE FISCALE: 81005070511



COMUNICATO N.148

Alla cortese attenzione dei docenti e delle Famiglie degli alunni dell'IC F. Mochi

OGGETTO: chiarimenti in merito alle giustificazioni delle assenze

Si ricorda che la riammissione scolastica è regolata dal Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 relativo ai servizi di medicina scolastica.” che all’art 42 così recita: “...L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante e/o del pediatra...”. E’ quindi chiaro che: 1. il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima delle vacanze e/o dopo il rientro scolastico.

Per le assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate **preventivamente** (almeno 3 giorni prima dell’assenza stessa per iscritto alla segreteria didattica e oralmente ai docenti di

classe) alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico ma solo la normale giustificazione. In assenza, però di tale comunicazione, la riammissione avverrà mediante certificato medico.

Sono già annullati come si evince dal comunicato n. 53 del 20 ottobre 2020, dunque, i modelli di giustificazione:

- per assenze non per motivi di salute al di sotto dei 3 giorni per l'Infanzia e al di sotto dei 5 giorni per le Scuole Primarie e Secondarie
- per assenze per motivi di salute con sintomi non riconducibili al Covid

Si ricorda, altresì, che un numero di assenze, oltre quello consentito comporta per la scuola dell'obbligo la segnalazione di abbandono scolastico in caso di non frequenza e/o l'impossibilità di scrutinio dell'alunno/a interessato/a e, dunque, la perdita dell'anno scolastico in caso di frequenza occasionale e saltuaria.

Si riporta la normativa di riferimento, cioè l'art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 1 il quale recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe"; comma 2 "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."; comma 3." Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione".

Non sono considerate nel numero delle ore di assenza:

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF);

2. Quanto stabilito in deroga dal Collegio dei docenti (scorporato dal monte ore totale delle assenze)

N.B.: Si ricorda che:

- restano valide le indicazioni precedentemente comunicate, relativamente ad alunni e personale scolastico che presentino sintomatologia riconducibile a Covid-19 (Vedi punto A – SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19, Ordinanza n. 92) ovvero:

- L'alunno e il personale devono restare a casa.
- È necessario informare il Pediatra o il Medico di medicina generale per la valutazione del caso.
- È necessario darne comunicazione all'istituzione scolastica.
- L'alunno/operatore scolastico per il quale sia stato disposto il tampone, deve rimanere a casa fino all'esito negativo dello stesso.

Si allega modulo di certificazione per assenze “programmate” per motivi familiari da presentarsi almeno 3 giorni prima dell'assenza stessa.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Riccarda Garra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Levane, 11 gennaio 2021

